



## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### Art. 1 - Oggetto di fornitura

1.1 Il presente contratto si intende riferito unicamente alla merce descritta nelle condizioni particolari di fornitura, restando escluso qualsiasi ulteriore bene, attività o servizio non espressamente contemplato nell'ordine.

1.2 La fornitura ha come oggetto, componenti e particolari elastici metallici le cui caratteristiche di composizione chimica e tipologia delle materie prime impiegate, funzionalità e durata, procedimenti di controllo e, in generale, ogni elemento connesso alla loro conformazione ed al loro utilizzo, sono state definite dall'ACQUIRENTE, il quale dichiara che le molle, oggetto della fornitura, così come sono richieste, sono idonee all'uso che egli intende farne.

1.3 Salvo ove specificatamente concordato, la progettazione e la realizzazione delle molle da parte del FORNITORE seguono le linee guida fornite da ANCCEM (Associazione Mollifici Italiani) e le norme tecniche di settore.

1.4 Sono escluse da questa dichiarazione le forniture di prototipi e campioni sperimentali eventualmente richiesti.

1.5 In particolare, l'ACQUIRENTE, dichiara:

- di aver preventivamente dato al FORNITORE tutte le specifiche tecniche particolari del prodotto
- di assumere ogni e più ampia e esclusiva responsabilità in relazione alla conformità delle molle richieste per essere inserite nel proprio prodotto

finale, in termini di funzionalità, sicurezza e rispondenza del proprio prodotto finale a norme giuridiche e/o tecniche, o allo stato delle conoscenze tecniche disponibili.

- di aver fatto espressa richiesta delle merci aventi la composizione, le caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali descritte;
- di aver valutato e ponderato le caratteristiche tecnico-costruttive delle merci e di averle riscontrate ed accettate come perfettamente conformi

all'uso, e/o applicate, al quale egli intende destinarle.

### Art. 2 - Modifiche dell'ordine

2.1 Il FORNITORE si riserva di non accettare variazioni dell'ordine già acquisito, sia quantitative che qualitative, che fossero richieste dall'ACQUIRENTE.

2.2 Il FORNITORE, nel caso di modifiche dei prodotti contrattuali imposti da interventi normativi, giuridici e/o tecnici del settore specifico della produzione di molle, o da adeguamento allo stato dell'arte, sia con riferimento agli aspetti prestazionali che funzionali, non sarà tenuto a farne applicazione nell'esecuzione del seguente contratto.

2.3 In ogni caso, ove si dovesse procedere a modifiche concordate dall'ordine, comunque motivate, esse saranno precedute dalla realizzazione di un campione di molla, che dovrà essere verificato e testato dall'ACQUIRENTE, e soltanto in seguito del suo benestare scritto, si procederà alla realizzazione e fabbricazione delle molle modificate.

2.4 Il FORNITORE, in caso di modifica dell'ordine, si riserva - in ogni caso - di apportare variazione a prezzi e termini di consegna originariamente previsti.

2.5 Nel caso in cui non venissero accettate le variazioni delle condizioni contrattuali in relazione alle modifiche apportate ai prodotti, l'ACQUIRENTE resterà obbligato a ritirare la merce secondo le caratteristiche e secondo l'ordine originario.

### Art. 3 - Termine di consegna

3.1 Il termine di consegna per prodotti specificato nelle condizioni particolari, deve intendersi indicativo, e, comunque, sul termine di consegna è concessa una tolleranza di 30 giorni lavorativi.

3.2 La data di consegna stabilita nell'Ordine, si intende soltanto per merce pronta e resa presso lo stabilimento del FORNITORE, salvo che non sia diversamente pattuito nelle condizioni particolari dei fornitori.

3.3 Il termine di consegna potrà essere differito per intervento di cause fortuite o di causa maggiore, o per incendio o scioperi, per il tempo strettamente necessario.

3.4 In ogni caso l'ACQUIRENTE non potrà chiedere penali, sconti, riduzioni di prezzo o indennizzi per danni in conseguenza del ritardo.

### Art. 4 - Resa della merce - modalità di consegna

4.1 La consegna delle merci si intende effettuata al momento della comunicazione, da parte del FORNITORE al cliente, che i prodotti sono disponibili presso la sede del FORNITORE.

4.2 Qualora il cliente non proceda al ritiro entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di disponibilità della merce, il FORNITORE avrà facoltà di considerare automaticamente risolta la vendita e di disporre della merce per la cessione a terzi, o per qualunque altro utilizzo, e fatta salva la richiesta di risarcimento, e con facoltà di trattenere quanto già eventualmente ricevuto dall'ACQUIRENTE, a titolo di acconto sul maggior danno conseguente alla risoluzione.

4.3 Ove non intendesse avvalersi di tale facoltà, che - nel caso - verrà comunicata per iscritto al cliente, il FORNITORE, addebiterà al cliente i

costi di deposito, quantificati in una somma corrispondente alla percentuale dell'0,1% del corrispettivo totale, netto delle merci, per ogni giorno di ritardo, per non più di 60 giorni (computandosi - eventualmente - la penale anche per i primi di cui al capoverso precede), decorsi i quali l'ordine si intenderà risolto per fatto e colpa dell'ACQUIRENTE, con conseguente obbligo al risarcimento dei danni.

4.4 La resa si intende effettuata franco stabilimento del FORNITORE. Il trasporto eseguito per conto rischio e pericolo dell'ACQUIRENTE, e a sue spese.

4.5 Ove fosse convenuto che le spese di trasporto siano a carico del FORNITORE, il rischio dei danni, perdita e/o deterioramento della merce sarà a carico dell'ACQUIRENTE.

4.6 I costi di imballo sono a carico dell'ACQUIRENTE.

4.7 Le spese per spedizioni straordinarie, celeri o di qualità particolari, e/o altre spese necessarie per tempi di consegna chiesti dall'ACQUIRENTE, saranno ad esclusivo ed integrale carico dello stesso.

### Art. 5 - Prezzi e pagamenti

5.1 Il pagamento delle forniture dovrà essere effettuato nelle modalità, con le scadenze e nei termini espressamente specificati nelle condizioni particolari di contratto, restando sempre a rischio dell'ACQUIRENTE, la trasmissione delle somme qualunque sia la modalità di pagamento prescelta.

5.2 Per nessun motivo e nessun titolo l'ACQUIRENTE potrà differire i pagamenti rispetto alle scadenze pattuite.

5.3 In caso di ritardo nei pagamenti, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, il FORNITORE addebiterà all'ACQUIRENTE, il quale rinuncia ad ogni eccezione e contestazione al riguardo, e senza alcuna necessità di messa in mora, gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente aumentato di 6 punti.

5.4 Lo stesso tasso si applicherà nel caso di rinnovo di pagamenti dilazionati.

5.5 Eventuali contestazioni della merce non daranno diritto all'ACQUIRENTE al differimento o sospensioni dei pagamenti e/o alla loro mancata esecuzione.

5.6 Il FORNITORE avrà diritto di interrompere le consegne eventualmente ripartite nel tempo, qualora si siano verificate ritardi nei pagamenti da parte dell'ACQUIRENTE.

5.7 In nessun caso le somme dovute all'ACQUIRENTE quale corrispettivo delle merci di cui al presente ordine, potrà essere compensato con altri contro-crediti, di qualunque natura ed a qualunque titolo vantati dall'ACQUIRENTE nei confronti del FORNITORE, così come non potranno essere applicate riduzioni, deduzioni o vantate contro-richieste di pagamento rispetto alle somme dovute in dipendenza del presente ordine.

5.8 La fattura sarà emessa dal FORNITORE nei termini di legge e riporterà, oltre le condizioni e termini di pagamento la descrizione delle merci, ed il numero dell'ordine.

5.9 Il Fornitore non accetta contestazioni delle fatture elettroniche oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

### Art. 6 - Garanzia

6.1 Il FORNITORE garantisce la buona costruzione e la buona qualità delle merci per i cicli di lavoro previsti dal progetto e si impegna a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti che entro tale periodo siano stati riscontrati come effettivamente inservibili, per difetto di materiale o per difetto di lavorazione: è esclusa ogni garanzia per inadeguata conservazione o deposito di magazzino dei prodotti.

6.2 Il termine di garanzia decorre dalla data di consegna delle merci, indipendentemente dalla data in cui, successivamente, e se, saranno incorporate e/o inserite nei prodotti finiti dell'ACQUIRENTE e/o di terzi, o dal momento in cui tali beni saranno immessi sul mercato.

6.3 La garanzia si intende limitata alla ripresa pura e semplice del prodotto risultato difettoso, ed alla sua sostituzione, senza aggiunta di costi e spese, indennizzi e/o rimborsi di sorta, neppure per trasporti, manodopera, riparazioni, sostituzione di altri componenti avariate e/o danneggiate.

6.4 La garanzia non opera nel caso in cui:

1. il difetto sia conseguenza di cattiva e/o errata installazione, manutenzione e/o conservazione;
2. siano stati fatti trattamenti o manomissioni che rendono le molle non più conformi al loro stato originario o ne compromettano l'impiego;
3. le molle siano state installate in un prodotto finito o parzialmente finito, in relazione al quale le molle fornite e le relative specifiche tecniche non risultino idonee in termini di funzionalità, durata, affidabilità e sicurezza;
4. le caratteristiche tecniche, strutturali, qualitative e prestazionali delle molle fornite, anche in funzione della sicurezza, non siano compatibili con quelle di altri prodotti, apparecchi, sostanze, con i quali entrino in contatto in sede di incorporazione in un prodotto finito, o con situazioni ambientali, o di utilizzo, che per la loro natura possono alterare o modificare, in qualunque misura le caratteristiche delle merci fornite;
5. il difetto sia conseguenza di un impiego non conforme alle specifiche tecniche delle molle fornite, di un uso errato, improprio, irrazionale o negligente delle molle da parte dell'ACQUIRENTE dall'utilizzatore finale del prodotto in cui le molle siano state incorporate o inserite;



6. il difetto non sia stato denunciato, al FORNITORE entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio.

6.5 Non operando la garanzia, l'assistenza potrà essere prestata soltanto addebitando all'ACQUIRENTE il prezzo delle parti sostituite e le spese di manodopera, nonché quelle di trasporto, di trasferta del materiale e del personale.

6.6 La garanzia si intende prestata per la durata sopra indicata, indipendentemente dal termine di garanzia eventualmente diverso concesso dall'ACQUIRENTE a terzi, e/o agli utilizzatori del prodotto finito in cui le merci siano state incorporate o inserite.

6.7 Il FORNITORE si riserva il diritto di adottare modifiche tecniche dei propri prodotti e di singoli componenti e/o di cambiare le specifiche dei propri prodotti senza assumere alcun obbligo di applicare tali variazioni e modifiche sui prodotti già venduti e/o spediti ai propri ACQUIRENTI.

6.8 L'invio di parti difettose presso il FORNITORE è a carico dell'ACQUIRENTE, salvo diverso accordo scritto.

#### Art. 7 - Clausola di esonero da responsabilità

7.1 Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali a persone, animali o cose, oltre che nei casi in cui la garanzia non è operante ai sensi dell'articolo precedente per danni a persone, cose o animali, compresa la perdita di produzione o di profitto, se:

- a. i danni sono causati da
  - I) negligenza, incuria, uso improprio e/o errato utilizzo da parte dell'ACQUIRENTE, e/o da parte dell'utilizzatore finale del prodotto in cui le merci siano state incorporate e/o inserite;
  - II) mancata o scarsa errata manutenzione;
  - III) modifiche o manomissioni dei prodotti finiti;
  - IV) incidenza della presenza di altri prodotti e/o sostanze e/o componenti che, in qualunque modo, possano pregiudicare la funzionalità, la durata, le caratteristiche strutturali naturali del prodotto oggetto della fornitura;
- b. il difetto che ha cagionato il danno non esisteva al momento in cui il FORNITORE ha consegnato le merci;
- c. lo stato delle conoscenze scientifico tecniche, all'epoca della consegna dei prodotti contrattuali all'ACQUIRENTE, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- d. i prodotti non siano stati utilizzati da personale adeguatamente informato e formato;
- e. il soggetto danneggiato, pur consapevole del pericolo che ne derivava, vi si sia volontariamente esposto;
- f. si tratta di danni indiretti di qualsiasi tipo (perdita di produzione, perdite di profitto o vendite, di fermo macchina, interventi delle autorità, ritiro dal mercato, ecc...).

7.2 In ogni caso, l'entità del risarcimento per qualunque ragione o causa, il FORNITORE dovesse essere tenuto a pagare all'ACQUIRENTE e/o a terzi, in dipendenza dalla messa in circolazione del prodotto finale, non potrà superare il limite del valore complessivo delle molle relative all'ordine oggetto della contestazione.

7.3 Il medesimo limite al risarcimento sarà applicato nel caso in cui il FORNITORE fosse chiamato a rivalere e/o manlevare, e/o garantire, e/o tenere indenne l'ACQUIRENTE e/o terzi fabbricanti dei prodotti finiti nei quali le merci siano state incorporate e/o inserite, per danni arrecati agli utilizzatori finali dei prodotti (persone, animali o cose), ed anche nel caso in cui i danneggiati dovessero proporre domanda diretta di risarcimento nei confronti del FORNITORE, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ACQUIRENTE, per la differenza del maggior danno risarcito.

#### Art. 8 - Tutela della privacy – riservatezza

8.1 Le parti si danno atto che i "dati personali" comunicati e/o scambiati, anche in fase di informative pre-contrattuali, hanno formato e formeranno oggetto di trattamento ai sensi e per gli effetti e con le finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

8.2 Le parti si impegnano a mantenere il più stretto riserbo in relazione alle informazioni costruttive, applicative e commerciali dei prodotti dell'ACQUIRENTE delle quali verranno a conoscenza in dipendenza del presente contratto.

#### Art. 9 - Modifiche ed integrazioni

9.1 Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente contratto sarà valida solamente se pattuita in forma scritta.

#### Art. 10 - Comunicazioni

10.1 Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del seguente contratto saranno valide solamente se fatte per iscritto, anche via fax o per scambio di posta elettronica (in quest'ultimo caso, da riscontrarsi sempre per via informatica).

10.2 Tutte le comunicazioni dovranno essere fatte agli indirizzi indicati nell'istestazione, per il FORNITORE, e nell'indicazione dell'ACQUIRENTE, per quanto riguarda l'ACQUIRENTE.

10.3 Le parti si obbligano a darsi tempestiva comunicazione di eventuali variazioni di dati aziendali, ivi inclusi coordinate bancarie, e dati necessari per la contabilizzazione della vendita.

#### Art. 11 - Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere per l'applicazione, l'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Pordenone.

Vogliate cortesemente restituirci copia della presente sottoscritta per accettazione.

Distinti saluti

IL FORNITORE

Mollificio Bortolussi srl

Ing. Franco Bortolussi

*franco Bortolussi*

Pordenone, 02/11/2022

Per accettazione

L'ACQUIRENTE

Le parti dichiarano di accettare ed approvare espressamente tutte le clausole del presente contratto, e, in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 c.c., quelle distinte con i n. 1) oggetto del contratto; 2) modifica dell'ordine; 3) termine di consegna; 4) resa della merce – modalità di consegna; 5) prezzi e pagamenti; 6) garanzie; 7) clausola di esonero da responsabilità; 11) foro competente

IL FORNITORE

Mollificio Bortolussi srl

Ing. Franco Bortolussi

*franco Bortolussi*

Pordenone, 02/11/2022

Per accettazione

L'ACQUIRENTE